



10.60

12

In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele Terzo
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici nelle provincie di Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta e Salerno Sua Eccellenza il Cav. D. Sinto assente dal segretario del Comune incaricato con le funzioni di Cancelliere Cav. Luigi Siciliani ha emesso la seguente ordinanza nella causa per sequestro giudiziale del demanio Decimario ed altri

tra

Il Comune di Pelicciolo rappresentato dal proprio Sindaco, dott. Raffaele Tardore, compare, ed il signor avv. Matteo Tardore, giusta mandato per notare Matteo Villani, da Pelicciolo, dell'11 maggio 1921.

Contro

Il Comune di Salerno, e contumace.

Conclusioni

Nell'udienza del 25 settembre 1926 nella quale la causa fu introdotta per decisione nell'interesse del Comune di Pelicciolo nell'interesse del Comune di Pelicciolo 29/10-1926 Siciliani

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



N. 2547
15-12-26
Credito lire 1000

con compagnia dello stesso piovano, l'arruoca-
to Pastore, conclude:

1.^a Impugnando parola a parola tutte le
costanze deduzioni, eccezioni e difese, si
chiede accogliersi e farsi pieno diritto al
la istanza di sequestro giudiziaro contenuta
nell'atto d'arresto del 14/11, e per lo effetto, meglio
i seguenti provvedimenti di giustizia.

1.^a Ordinare il sequestro giudiziale sia del bene
suo di cui si parla, sia di quello Mante di tutto, e
sia di tutti gli altri beni di cui si parla
in merito di valore, tutto a proemio tua
coste facciano ed il Comune di Cellere.

2.^a Ordinare parimenti il sequestro giudiziale
le anche presso terzi delle somme dovute
dalle vendite già verificata del di detto bene
e di detti beni.

3.^a Nominare all'uopo un sequestro a
giudiziaro, propriamente, a norma del
l'art. 912 proc. civ., il sindaco del Comu-
ne di Cellere, nel cui territorio esiste
la maggior parte dei beni da custodire,
e che quindi, come persona del luogo,
ha la necessaria competenza, oltre ad
essere vice proprio proprietario, come



„è notorio nella provincia, e come, se del caso,
„ può essere per la bula di investitura, men-
„ tue il Commissario prefettorio di Salerno
„ non reside nel suo luogo, e non è che impie-
„ gato dello Stato.

„ 4.^a Inmettere con altro provvedimento di
„ giustizia che ordina il magistrato adito.

„ 5.^a Condannare il Comune di Salerno alle
„ spese del giudizio e compenso di avvocato.

„ 6.^a Minuire l'attribuzione di giurisdizione
„ provinciale.

„ Salvo iuris.

„ Si esibisce anche tutta la produzione in

„ due volumi = Napoli 25 settembre 1926. M. Patrone

Fatto

Ad 19 del Comune di Polignano promosse
giudizio innanzi al Tribunale Comunitario
ripartitore di Salerno per lo scioglimento del-
la promissione su tutti i documenti
nella giurisdizione circoscrizione universi-
tararia, che prima del 1820 assunse com-
petenza, e per reversale di tutti relati-
vi alla giurisdizione di investitura dell'an-
no anzitutto dell' avvenuta ripartizione.
La causa venne anche discussa, ma non

Patrone



attuare dal Cuneo decisione fino all'induzione
di questo commissariato regionale per la
liquidazione degli interessi.

È questo il Comune di Cellexano con cui
fo in data 14 giugno 1925 ripropone la sua
intenzione, chiedendo la liquidazione dell'india-
na per la nuova trattazione di essa. Ma
il Commissario regionale, in luogo di ri-
proporre la vertenza in linea concorsiva,
stipulò appreso per luogo di una tratta-
zione di essa in via amministrativa; e dopo
averne in tal modo disposti, a seguito
di una preliminare relazione istruttoria,
sono stati di recente univocamente, e sono au-
cora da spornare da un'induzione le
pratiche concorsive per un bonario
compimento sua idue comuni.

Quattro con atto 3 settembre 1926 il Co-
mune di Cellexano ha convenuto in ma-
ria il Commissario medesimo il Comune
di Valerio, ed in riferimento alla istanza
principale ora accennata, e sospesa per pro-
cedimento amministrativo, ha esposto che
il Comune convenuto avrebbe deliberato
la revoca del legamento esistente nel Comune



promissivo di dividere; ed il meglio del leguame
rimasto in parte si deve effettuare a mi parte,
te si deve effettuare, ed il leguame a tal
subo si deve man mano aspettare e sol
succedere del danuio comune. E' impo-
ne che deluioamento del danuio stesso, su
no evidentissimo e prevedibile la manunifio-
ne dei frutti di esso comune di Pellerzano, che
salvo un esperimento di ogni genere che oltre
un secolo non avrebbe potuto mai prestare
al fine di far proprii i frutti delle due comuni.
L'incarico di presentarlo il 18/5/1875
Corte civile e 921 Corte di provincia civile,
Pellerzano ha chiesto: 1.° Cadrarsi il regu-
o giuridiale del danuio di Pellerzano,
al quale si riferisce la disputa con la del
leguame, e delle somme eventualmente dov-
te per la parte di leguame già fatto, fino alla
sostituzione della provincia, con la nomi-
na all'uso di un acquedotto giuridica-
rio da scegliersi dal tribunale. 2.° Pellerzo si
munire come per legge l'audienza di san-
cola di esecuzione provvisoria. 3.° Emettere
si ogni altro provvedimento di giustizia.
4.° Pellerzo si il comune di Salvo a tutte

Scotto



le opere del giudizio.

Per verità, in contumacia del convenuto, il convenuto di Pellexiano ha invece ampliato la sua domanda giurata e conclusiva in base del suo provvedimento di sopra descritte.

In Diritto

L'esame del giudicante su circo scritto tutta via alla domanda originaria contenuta nel fatto di istanza, la quale è l'unica portata a notizia del convenuto. Degli ampliamenti si appellati alla domanda stessa in istanza la contumacia del convenuto impedisce di tener conto.

Non v'ha dubbio in base alla facoltà delle parti di proporre, in istanza di una istanza principale o complementare del magistrato demandante, istanze di proponimento e cause derivanti, non si al magistrato medesimo; il ricorso alla competenza di questo a causa per anche delle dette istanze, siccome accessorie ed incidenti rispetto alla principale, e quasi messi nel pieno e utile raggiungimento delle finalità che questa ha di mira.

Nella specie l'istanza che con l'atto di istanza Pellexiano ha adottata con tuo valore ha per



oggetto la conservazione, sino al con-
seguimento della stretta divisione, del
Demanio Decimari, la promessa
del quale non solo è documentata,
ma fu riconosciuta dallo stesso fante
di Salerno nella compagnia prodotta
da rinviare al Prefetto.

A giustificazione del chiesto provvedimento
di conservazione il comune di Pellico
ha esibito due documenti.

L'uno è un certificato dell'Assessorato
di Salerno dal quale ri-
ulta che nell'ultimo quinquennio
non solo Demanio Decimari
ma anche in altri boschi furono ac-
cettate ottanta sette contravvenzio-
ni penalizzate per un ammontare com-
plesivo di lire ventiseimila settecento
di danni.

La verità questa cosa notizia è troppo
equivoca e troppo poco conclusiva
perché possa servire al comu-
ne di Pellico nel determinare
nonché con certezza, con probabilità,
che Salerno non avrà la custodia

Doc. 10



Del bosco Decimani: Il verificato su
mi non può servirsi ad escludere che l'ac-
certamento delle condanne venzioni
sia dovuto ad assidua e zelante vigi-
lanza di agenti del Comune medesi-
mo di Salerno destinati all'custo-
dia del bosco.

L'atto documentato è il foglio n. 18 di
p. h. amministrativi della Prefettura
di Salerno, partente la data del 18 set-
tembre 1926, e l'inserzione di un
avviso d'asta, in data del 18 stesso
mese, per la vendita del taglio della
sezione decima ed undecima del
bosco ceduo Decimani.

Non è punto avvalorata da esso
l'affermazione contenuta nella
relazione che il taglio e l'appres-
sione del legname siano già inizia-
ti e in via di compimento. Sussiste
invece che il 18 settembre l'aggiudi-
cazione del taglio non aveva neppure
avuto luogo, perché in tal ca-
so il Comune avrebbe, in luogo di pre-
sente la causa per decisione nei con-

fronti del solo Comune di Tolentino, avrebbe
devesa la citazione anche all'ing²
giudicabario, per l'evidente inte-
resse di questo nella vertenza, e giunta
l'una la quale riferiva che esso Comune
allora medesimo era fatta nell'atto
introduttivo del giudizio.

Dall'editto avvisò d'asta, ad ogni mo-
do, risulta invece che il taglio, del qua-
le si è deliberata la vendita, è quello
di un bosco ceduo, diviso in sezioni in
comunità di un piano economico,
e di utilizzazione, e di due sezioni
coltivate. Ciò impedisce di ravvi-
sare, più che un atto di ordinaria
amministrazione, una deteriora-
zione del fondo demaniale. Ed il li-
more che la vendita deliberata pos-
sa costituire un atto pregiudiciale
vole al buon governo della buona
amministrazione del bosco appare
tanto meno fondata ove si consi-
deri che essa deve essere stata prece-
duta dall'assenso delle competenti
autorità, da una stima, dalla com-

pidazione di un capitolo d'incerti,
che è destinata ad essere addebita con
la garanzia dei pubblici incanti se-
condo le norme di contabilità.

Da altra parte, e sotto altro profilo,
nessuna circostanza è, neanche di ro-
suata, dettata, dalla quale possa
acquistare il perdurare del possesso
del bene presso il Comune di Caler-
no, ovvero il taglio del quale si trat-
ta in specie, possano menomante
impedire, o almeno alterare i limiti
imposti dalla economia siberiana, gruppi
civici che la popolazione di Pellenano
ha diritto assieme a quella di Caleruo ad
esercitarvi, come li ha fatto dal
1890 esercitati.

Per le esposte considerazioni non
può quindi ritenersi giustificata
la necessità di apprestare a misura
conservativa lo stesso corpo demaniale,
perché sia conservato inmutato sino
allo scioglimento della provincia di
una conservazione libera in rifot-
to modo non può nella specie, e allo

sta lo degli atti, viene reclamata da alcuna nazione, e potrebbe aver per inimici alcuni anche per lo stesso comune e avventurata che lo invoca. Il lo stesso modo non può ricorre se non come assistente alcuna nazione per togliere l'ammittazione del male promissivo a Salerno, ma la invece al comune di Pellenkano mentre la stessa natura umana le dettano, che esige in chi deve tutto il bene governarlo indistintamente per poter per garantire la destinazione e l'abitazione a vantaggio dell'intera popolazione dei due comuni tendere in inattuabile l'affidamento ad un privato o a questi o a quelli.

L'unico interesse legittimo che possa ritenersi giustificato da Pellenkano è quello all'annessione delle somme che si ricevono dalla vendita del suolo. Sanno ogni più appropria data in ragione di merito e sicca

in reciproci obblighi di vicinanza
e di rendicando l'ua a l'ua comun,
è fuori dubbio che le dette sum-
me rappresentano i frutti del-
la cosa comune, e cause tali,
non di dividendi ad integra-
re la massa da dividere. Non
poterono neppure appropria-
tivamente de l'ua comu-
nare le rispettive spes-
te di due comuni su la
le massa, ed essendoci da
altra parte altri de l'ua
promissori, come è in quello
Diciimovi, anche nel possesso
e nell'amministrazione di
Valeno, non pare eccessivo
estendere la misura compensa-
tiva all'intervento
della vendita del legname di
Diciimovi. Questa è la defi-
nizione del requiruto
delle somme nella per-
sona dello stesso tesario
e comunale di Valeno

che dovrà risuotere degli
aggiudicazioni.

La presente è per le disposizioni
in del R. Decreto Legge 22 mag-
gio 1894, n. 51, esecutiva non
stante reclamo, e sarebbe desi-
derabile una provvisoria ese-
cutoria si fosse anche dichia-
rata nel dispositivo.

Il parziale accoglimento, nei
limiti di ragione, della domanda
per il compimento semi-
fino di Palermo che con la sua
contumacia si è astenuto dal
contestare la domanda nel-
la parte in cui poteva sem-
brare, come è sembrato, me-
ritabile di accoglimento, la
convenienza di non inaspri-
re i rapporti tra i due po-
nenti nell'atto medesimo in
cui si vanno dall'industria
compiendo le pratiche per
un bonario componimen-
to circa la divisione dei diritti,

si appalesano motivi sufficienti per negare all'atto e la validità delle opere erogate per proprio giudizio.

Per questi motivi
Il Commissario, udito il procuratore del Comune di Tellese in contumacia del Comune di Salerno, respinta ogni opposizione e convalida l'istituzione, accoglie per quanto di ragione l'istituzione proposta dal Comune di Tellese con l'atto 3 settembre 1926 e per lo effetto autorizza il detto Comune a procedere contro il Comune di Salerno al seguente giudizio. Delle somme che potranno ricavarsi dalla vendita di legname del bosco Comunale Piccinanni finì allo scioglimento della

promiscuità avvisi esistenti
te fra entrambi i detti Com
muni. Termina sequestro
suo giurisdizione delle dette
somme il tesoriere comu
nale di Salerno che per suo
ufficio dovrà ricevere le det
te somme e consegnarle del legname.

Dichiara non essere provve
nienti da imputare in ordine
alle spese del presente giudizio.

Distinca per la notizia della
prefetta al contumace Comu
ne di Salerno l'ufficiale
giurisdizione ausiliario della Pue
ria di Salerno.

Così deciso nella sede del foun
mitamento, vico Monteleone
N. 5, in Napoli il 28 Settembre 1886

Il Commissario
Carlo Duto

Il Segretario del foun
con le funzioni di Cancelliere
G. Villani



Publica all'udienza del 9 ottobre
1926.

A Signorino Del Carmine
vivo con le mura di Castellone

Siciliano

